

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

rilevato che l'avvio alla distillazione obbligatoria di percentuali spesso rilevanti della produzione vinicola costituisce un considerevole onere per molti produttori interessati e che tale onere si rivela massimamente gravoso per i produttori di vino di elevata qualità;

ritenuto che una informazione tempestiva ed attendibile riguardo alla necessità di ricorso alla distillazione obbligatoria possa risultare di vitale importanza per il futuro dell'attività viti-vinicola;

considerato che già in passato si sono verificati casi in cui, in mancanza di una attendibile previsione sull'andamento della campagna viticola, numerosi produttori che avevano già commercializzato l'intera produzione sono stati costretti all'acquisto dei quantitativi di vino da avviare alla distillazione obbligatoria;

rilevato che il calcolo dei quantitativi di vino da avviare alla distillazione obbligatoria effettuato dalla commissione dell'Unione europea si basa su dati forniti dagli Stati membri che spesso risultano approssimativi ed incerti in quanto raccolti mentre la produzione è ancora in corso e che per questo potrebbero determinare una deleteria approssimazione in eccesso delle eccedenze;

ritenuto che nel nostro Paese la stima di questi dati sia resa ancora più difficoltosa dalla situazione disastrosa in cui versa il catasto viticolo italiano;

considerato che già da tempo, con la legge 7 agosto 1986, n. 462, è stata prevista l'istituzione di una anagrafe viticola, ma che a tutt'oggi tale anagrafe non risulta ancora operante;

rilevata la presenza di distorsioni nelle passate determinazioni, basate sulla

resa per ettaro, delle quantità di vino che ogni produttore deve avviare alla distillazione obbligatoria in Italia, che fanno presupporre l'esistenza di differenze di resa per ettaro tra le varie regioni non sostenibili sul piano tecnico-operativo;

rilevata la presenza di una certa disomogeneità nella produzione vitivinicola tra le regioni italiane, sia per quanto riguarda le rese per ettaro, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, comprovata dal fatto che nelle regioni del mezzogiorno si produce il 44 per cento dell'intera produzione italiana di vini, ma solo il 6 per cento di vini di qualità (vqprd);

viste le proposte di legge presentate nella scorsa legislatura riguardanti la ripartizione su base regionale del volume di produzione vinicola da destinare a distillazione obbligatoria, seguendo il meccanismo utilizzato dalla stessa commissione dell'Unione europea e illustrato all'articolo 39 del regolamento (Cee) n. 822/87 del 16 maggio 1987;

considerato che nel computo della produzione vinicola di quest'anno non esisterà l'elemento turbativo costituito dal quantitativo di vino derivante da uve da mensa, in quanto la vinificazione di queste è stata vietata con decreto 6 agosto 1997 del Ministero per le politiche agricole;

considerato che l'attuazione di frodi derivanti dalla vinificazione di uve da mensa sarà resa più difficoltosa dal divieto di trasformazione di uve da vino e da tavola nello stesso stabilimento, sancito con decreto del 16 maggio 1997 del Ministro per le politiche agricole;

ritenuto che, secondo le proiezioni di autorevoli organismi del settore, in Italia la produzione di vino derivante dalla vendemmia in corso dovrebbe attestarsi su valori che oscillano da 52,6 (Ismea) a 57 milioni di ettolitri e che si verificherà quindi una diminuzione variabile dal 3,2 per cento ad oltre il 10,6 per cento rispetto alla campagna precedente;

considerato che, secondo esperti del settore, tale produzione subirà una rile-

vante diminuzione anche in Francia e Germania;

verificato che, durante le campagne 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, l'Unione europea non ha ritenuto opportuno il ricorso alla distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 39 del regolamento (Cee) 822/87;

rilevato che in Italia, secondo stime dell'Aima, durante la campagna del 1996-1997 il quantitativo di vino da tavola avviato alla distillazione preventiva e di sostegno ammonta rispettivamente a circa 4,7 e 0,1 milioni di ettolitri;

considerato che il volume di vino da tavola stoccato in Italia durante la campagna 1996-1997 rappresenta circa il 6,3 per cento dell'intera produzione ed è superiore a quello delle due precedenti campagne;

impegna il Governo:

a predisporre in corso di vendemmia 1997 tutti gli opportuni controlli atti ad individuare con certezza il dato reale riguardante l'uva conferita nei centri di lavorazione;

ad utilizzare tale dato unitamente a quello riguardante le giacenze esistenti, in modo attendibile ed in tempo utile per evitare il rischio di essere coinvolti nella distillazione obbligatoria anche qualora questa non sia realmente dovuta in base agli obblighi comunitari;

ad attivarsi affinché l'anagrafe viticola diventi operativa al più presto e siano predisposti tutti i controlli necessari alla verifica della sua attendibilità;

a predisporre tutti i necessari controlli affinché sia garantito il rispetto delle norme contenute nei succitati decreti del 16 maggio 1997 e del 6 agosto 1997.

(7-00323)

« Lembo ».

La IX Commissione,

premesso che:

il 29 novembre del 1797, nasceva a Bergamo, uno dei massimi compositori

operanti nella prima metà del secolo scorso ed oggi universalmente conosciuto ed apprezzato per la vastità, la bellezza e l'intensità delle sue opere musicali che risponde al nome di Gaetano Donizetti;

la città di Bergamo, l'amministrazione comunale, la regione Lombardia, la provincia nonché tutte le istituzioni cittadine, pubbliche e private, sono impegnate a commemorare il grande musicista con una serie di manifestazioni di alto livello musicale e culturale;

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo del bicentenario della nascita di Gaetano Donizetti, uno dei musicisti più conosciuti, amati ed apprezzati a livello mondiale.

(7-00324) « Alborghetti, Martinelli, Stucchi, Calderoli, Terzi, Pirovano, Frosio Roncalli, Paolo Colombo ».

La X Commissione,

premesso che:

il provvedimento Cip n. 20 del 1991 ha eliminato in Italia il regime dei prezzi amministrati avviando la normativa di liberalizzazione, tale provvedimento era motivato dalla necessità di aprire il mercato e la concorrenza tra le industrie di produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, in particolare della benzina e del gasolio per autotrazione;

a seguito di tale provvedimento, i prezzi dei carburanti al netto delle tasse praticati nei punti vendita hanno subito un notevole incremento che non trova alcuna giustificazione produttiva e commerciale in quanto: il prezzo del greggio si è mantenuto pressoché costante, il tasso d'inflazione in Italia è costantemente diminuito, l'andamento del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi ha registrato un incre-

mento inferiore all'aumento dei prezzi praticato nel nostro Paese;

il prezzo della benzina super con piombo al netto delle tasse è passato da lire 366,77 lire al litro del gennaio-agosto 1991, alle 495,60 lire al litro della prima metà del 1997, con un incremento del 35 per cento. Mentre, nello stesso periodo la media dei prezzi praticati in Europa è stata incrementata del 3 per cento e la quotazione internazionale della benzina, determinata dal PLATT'S, è salita del 20 per cento. Altro dato rilevante riguarda il margine (per margine s'intende il prezzo praticato ai gestori dei punti vendita, raffrontato alla quotazione internazionale della benzina) che le compagnie petrolifere italiane hanno ottenuto dalla commercializzazione; questo è passato dalle 78 lire al litro del 1991 alle 138 lire del 1997 (più 77 per cento);

per quanto riguarda il « gasolio autotrazione », il suo prezzo è passato dalle 326,11 lire/litro 91 (periodo precedente la liberalizzazione), alle 443,3 del 1997, con una variazione del 36 per cento. La quotazione internazionale è cresciuta invece del 21 per cento, da lire 210,93 a lire 256,29;

il margine se confrontato con i prezzi praticati *extra* rete (circa il 50 per cento del venduto), è fortemente cresciuto, passando da lire 87 al litro del 1991 a lire 165,4 del 1997, con un incremento del 90 per cento;

tutto ciò è avvenuto a causa dell'assoluto oligopolio delle compagnie petrolifere, in quanto queste operano in re-

gime di concessione degli impianti di distribuzione, guardandosi bene dall'attuare qualsiasi concorrenza sui prezzi;

il perdurare da sei anni di questa situazione non ha realizzato alcuno degli obiettivi alla base della liberalizzazione, né in termini di crescita dei soggetti nel mercato, né sul terreno della concorrenza per la riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

ancor più preoccupante in questo quadro è il ruolo di sostanziale non opposizione (se escludiamo l'iniziativa recentemente presa su pressione del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), tenuto dall'Agip, la cui proprietà pubblica doveva garantire i consumatori che nei fatti non si realizzassero accordi di cartello;

impegna il Governo

a) ripristinare il regime dei prezzi amministrati per i prodotti petroliferi di largo consumo come benzina e gasolio per autotrazione per un periodo di almeno 3 anni, avendo come riferimento i prezzi che le stesse compagnie petrolifere applicano nei paesi dell'Unione europea;

b) rivedere l'attuale regime di concessioni a favore di soggetti che intendono entrare nel mercato (pur in presenza di una ristrutturazione del sistema distributivo) che non può avvenire su una riduzione basata sul contenimento delle quote di mercato oggi acquisite dalle singole compagnie.

(7-00325)

« Edo Rossi ».